



COMUNE DI VETRALLA

SETTORE III

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

Visti i commi 738 e seguenti dell'art. 1, della legge di Bilancio per l'anno 2020 del 30 dicembre 2019, n. 160;
Visto il Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2021, con cui sono state confermate, per l'anno 2021 le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2020.

ENTRO IL 16 GIUGNO 2021

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Tipologia Immobile	ALIQUOTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00)	5,50 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	9,00 per mille
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, ivi compresi i fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10.	zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione della categoria D/10 (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard del 7,60 per mille e la restante quota del 3,00 per mille va versata al comune)	10,60 per mille
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate**:

prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

La prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando le aliquote e la detrazione deliberate; l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID – 19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nell'anno 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del D.L. 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'imposta non è dovuta per le intere annualità 2021 e 2022.

In sede di conversione del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 (decreto-sostegni), la legge di conversione n. 69 del 21/05/2021 ha introdotto l'art. 6-sexies, che prevede una ulteriore esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2021, per i soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 ovvero:

- soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23.03.2021) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni: coincidenza tra soggetto passivo e gestore, non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro, i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (il requisito non si applica per le partite IVA attivate dopo il 31.12.2018).

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con Attestazione del Consulente Fiscale.

PENSIONATI ESTERI

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con indicazione dello stato estero nel quale è maturato l'assegno pensionistico.

CODICI PER VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI VETRALLA: L814

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE	3930	

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2020 DA EFFETTUARE ENTRO LA DATA DEL 30.06.2021**AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE**

I contribuenti, che hanno usufruito dell'esenzione IMU 2020, per i settori del turismo e dello spettacolo, sono tenuti a presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione sostitutiva di Notorietà, indicando i riferimenti catastali, per i quali si è usufruito dell'esenzione nell'anno 2020, specificando il periodo di esenzione con indicazione del codice ATECO dell'attività svolta.

Si ricorda che la dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti i casi in cui si voglia usufruire delle riduzioni e/o esenzioni previste dalla legge.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici: 0761/466941 - 0761/466979 – 0761/466981 – 0761/466982, a mezzo posta elettronica all'indirizzo tributi@comune.vetralla.vt.it, oppure collegarsi al sito *internet* www.comune.vetralla.vt.it

Vetralla, giugno 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Sandro COSTANTINI